



# CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)



## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 34  
Del 28.04.2017

**OGGETTO:** *Ricorso in Appello proposto da Risita Antonio innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta Sez. Lav. Istanza di Sospensiva ex art. 283 C.P.C. – Costituzione in giudizio e nomina difensore.*

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, presso la sede del Genio Civile di Enna

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dr. Ing. Giuseppe Margiotta*, nominato con D.A. n. 25/Gab. del 28 Marzo 2017, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, Dr. Giuseppe Barbagallo, anche con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

- **VISTA** la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del 6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

- **CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 02.03.2017, con la quale il Dr. Giuseppe Barbagallo è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTA** la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26.11.2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;
- **VISTO** il D.A. n. 11 del 3 marzo 2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.





- **VISTO** il Ricorso in Appello proposto da Risita Antonino, nato a Tripoli il 03.01.1943 (C.F.: RSTNTN43A03Z326T9), innanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta - Sez. Lavoro, Istanza di Sospensiva ex art. 283 C.P.C., notificato in data 13.04.2017, con il quale il menzionato dipendente consortile in quiescenza, in riferimento alla Sentenza n. 113/17 del 14.02.2017 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro, ha chiesto:
  - *“ai sensi di quanto previsto dall’art. 283 c.p.c. disporsi la sospensione della esecutorietà della impugnata Sentenza limitatamente al capo impugnato sussistendo nella fattispecie entrambi i requisiti di legge del fumus boni juris e del periculum in mora”*
- **ATTESA** la imminente celebrazione dell’Udienza di discussione, fissata dalla Corte d’Appello, Relatore Consigliere Dott. Catalano Andrea, per giorno 24.05.2017;
- **RITENUTO** necessario che il Consorzio si costituisca nel giudizio come sopra instaurato, per contestare quanto sostenuto dall’istante, conferendo apposito incarico ad un Avvocato;
- **RITENUTO** opportuno affidare tale incarico all’Avv. Francesco Buccieri, con studio in Catania alla Via Caronda n. 412, che ha già difeso il Consorzio nel giudizio di primo grado, con esito favorevole all’Ente;
- **ACQUISITA** la disponibilità del menzionato professionista allo svolgimento dell’incarico *de quo*;
- **VISTO** l’impegno di spesa assunto al n. 31/2017 del competente Settore Ragioneria; Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo.

## DELIBERA


1. **AUTORIZZARE** la costituzione nel procedimento n. 78-1/2017 R.G.L. pendente dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, instaurato dal dipendente consortile in quiescenza Risita Antonino, avente ad oggetto la richiesta di sospensione della esecutorietà della impugnata Sentenza n. 113/17 del 14.02.2017 emessa dal Tribunale di Enna - Sez. Lavoro.
2. **AFFIDARE** l'incarico di cui sopra all'Avv. Francesco Buccieri, con studio in Catania alla Via Caronda n. 412 C.F. BCCFNC75L28C351R, con mandato di esplicitare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che dovesse ritenere necessarie, ivi compresi i mezzi istruttori più opportuni e di eleggere domicilio presso il suo Studio.
3. **DI APPROVARE** il relativo schema di disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dalle parti all'atto del conferimento dell'incarico di cui sopra.
4. **DI DARE MANDATO** all'Area Amministrativa consortile di predisporre tutte le comunicazioni necessarie al legale nominato.
5. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per competenza.

La spesa derivante dal presente provvedimento farà carico al Cap. 153 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 dell'intestato Consorzio.

**IL SEGRETARIO**  
(Dr. Giuseppe Brabagallo)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
(Dr. Ing. Giuseppe Margiotta)



---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

---

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 34 del 28.04.2017 è stata pubblicata all'Albo  
Conorziale e sul sito istituzionale del Consorzio ([www.consorziobonifica6enna.it](http://www.consorziobonifica6enna.it)) dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

*Enna, lì* .....

AREA AMMINISTRATIVA  
IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv. D. Eleonora Bruno)

---

E' copia conforme per uso amministrativo.

*Enna, lì* .....

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA  
AFFARI GENERALI E LEGALI

(Avv. D. Eleonora Bruno)

---

**CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA**

**Via Donna Nuova n. 11 - 94100 ENNA**

=====

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

L'anno duemiladiciassette il giorno                      del mese di                      ,  
nei locali del Consorzio di Bonifica 6 - Enna (C.F. 91016370867), in  
Enna in via Donna Nuova n. 11


**SONO PRESENTI**

Da una parte: il **Dott. Ing. Giuseppe Margiotta**, nella qualità di  
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna, con  
sede in Enna, via Donna Nuova n. 11 , Cod. Fis. 91016370867, presso il  
quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra: **Avv. Francesco Buccieri** nato a Catania il 28/07/1975 con  
studio in Catania - Via Caronda n. 412 - C.F.: BCCFNC75L28C351R,  
iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania

**PREMESSO**

- Che, con delibera consortile n°                      del                      ,  
questa Amministrazione ha statuito di affidare all'Avv.to Francesco  
Buccieri l'incarico di costituirsi nel procedimento n. 78-1/2017 R.G.L.  
pendente dinanzi alla Corte di Appello di Caltanissetta, instaurato  
dal dipendente consortile in quiescenza Risita Antonino C.F.  
RSTNTN43A03Z326T9, già Direttore dell'intestato Consorzio, avente  
ad oggetto la richiesta di sospensione della esecutorità della  
impugnata Sentenza n. 113/17 del 14.02.2017 emessa dal Tribunale di  
Enna - Sez. Lavoro;



- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione.

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

**Art. 1**

Il Consorzio, per essere rappresentato e difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv.to Francesco Buccieri che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

**Art. 2**

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

**Art. 3**

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

**Art. 4**

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al Capo IV, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.


In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30%;

- nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, prendendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

#### Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum* e *causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, a detto professionista verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto



previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione non del 30% bensì del 50%.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista incaricato, che a tale titolo non potrà pretendere alcunché dal Consorzio.

#### **Art. 6**

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione non del 30% ma del 50%.

#### **Art. 7**

L'Avv. Francesco Buccieri dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario

Avv. Francesco Buccieri

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta